

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 2/2012)

1. All'articolo 13 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole <<legge regionale 29/2005.>> sono aggiunte le seguenti: <<Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA.>>;

b) al comma 25 dopo le parole <<fanno carico al Fondo per lo sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<, salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA>> e dopo le parole <<fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA>>.